

COMUNE DI SANREMO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

**IL DIRIGENTE
RENDE NOTO**

ART.1 – TERMINI DI APERTURA

Dalle ore 00,01 del 15/12/2023 fino alle ore 23,59 del 15/02/2024 sono aperti i termini per presentare domanda per l'assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare.

Il SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI del Comune di Sanremo si riserva di prorogare i termini sulla base di un monitoraggio dei richiedenti, nonché alle eventuali ed ulteriori risorse trasferite al Comune di Sanremo.

Art. 2 – REQUISITI

Avere la **cittadinanza italiana** o di uno Stato **aderente** all'Unione Europea o di uno Stato **non aderente** all'Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.

Avere la **residenza anagrafica** nel Comune di Sanremo.

Avere il **nucleo familiare convivente, coabitante e coresidente**.

Essere in **stato di bisogno**.

Essere in possesso dell'attestazione ISEE ordinario in corso di validità del nucleo familiare.

È possibile, invece dell'attestazione ISEE ordinario, essere in possesso dell'attestazione **ISEE corrente in corso di validità** nei casi in cui vi siano stati:

1. **cambiamenti nella situazione di lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti**
 - risoluzione del rapporto di lavoro, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
 - occupazione come lavoratore dipendente a tempo indeterminato durante il periodo di validità di un ISEE corrente;
 - interruzione o attivazione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari che non rientrano nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
2. **cambiamenti nella situazione di lavoro a tempo determinato o autonomo:**
 - lavoratore dipendente a tempo determinato o impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti attualmente non occupato;

- occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili;
 - lavoratore autonomo non occupato alla data di presentazione della DSU;
 - inizio di un'attività, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore autonomo;
- 3. rilevanti variazioni del reddito complessivo:**
- variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE ordinario.
- 4. rilevanti variazioni del patrimonio complessivo dal 1° aprile di ciascun anno:**
- variazione della situazione patrimoniale complessiva del nucleo familiare superiore al 20% rispetto a quanto evidenziato nell'ISEE ordinario.

Risultare l'Indicatore Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare INFERIORE o UGUALE all'Indicatore Situazione Economica (ISE) MINIMO VITALE del nucleo familiare, calcolato moltiplicando il minimo vitale stabilito dall'INPS per l'anno IN CORSO per il valore della scala di equivalenza del nucleo familiare risultante dall'Indicatore Situazione Economica Equivalente.

Non svolgere ciascun componente del nucleo familiare qualsiasi e qualsivoglia attività lavorativa in violazione delle norme fiscali e contributive.

Tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Sanremo e comporta prima della conclusione del procedimento l'esclusione, mentre successivamente all'erogazione del contributo comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo.

Art. 3 – NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare è determinato d'ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante dall'anagrafe comunale.

Tutti i dati anagrafici considerati nell'istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti dall'anagrafe comunale.

Il SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI del Comune di Sanremo si riserva di verificare la congruenza tra il nucleo familiare inserito nell'attestazione ISEE e quello dello stato di famiglia anagrafico risultante dall'anagrafe comunale.

Art. 4 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico assegnabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, dipende **dall'entità e tipologia del nucleo familiare**.

La determinazione del contributo teorico erogabile sulla base dell'entità e tipologia del nucleo familiare è calcolato come segue:

per ogni componente del nucleo familiare minorenni di età fino a 3 anni euro 100;

per ogni componente del nucleo familiare minorenni di età superiore a 3 anni (dal compimento del quarto anno) fino a 7 anni euro 80;

per ogni componente del nucleo familiare minorenni di età superiore a 7 anni (dal compimento dell'ottavo anno) e fino a 12 anni euro 60;

per ogni componente del nucleo familiare minorenni di età superiore a 12 anni (dal compimento del tredicesimo anno) euro 50;

per il genitore del nucleo familiare mono-genitoriale con minore (almeno un genitore NON componente dello stesso nucleo familiare del minore) euro 50;

per ogni componente del nucleo familiare di età superiore a 70 anni (dal compimento del settantunesimo) euro 40;

per ogni componente del nucleo familiare con invalidità certificata ai sensi della normativa vigente euro 30;

Il contributo teorico massimo erogabile per ciascun nucleo familiare non potrà in ogni caso superare euro 500,00 per ciascuna erogazione.

Il contributo teorico massimo erogabile per ciascun nucleo familiare è ripetibile per ulteriori 3 erogazioni successive alla prima (per un massimo di 4 erogazioni).

La presente misura di sostegno economico è **compatibile** con altri sussidi pubblici.

Il SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI del Comune di Sanremo si riserva di aggiornare i criteri per l'individuazione dei beneficiari sulla base di un monitoraggio dei richiedenti, nonché alle eventuali ed ulteriori risorse trasferite al Comune di Sanremo.

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata **unicamente** tramite il format on line pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sanremo.

Per ogni nucleo familiare deve essere presentata un'unica domanda.

Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono irricevibili.

Le domande pervenute incomplete sono improcedibili.

Il SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI del Comune di Sanremo è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di mal funzionamento degli strumenti informatici del richiedente.

La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- di avere la **cittadinanza italiana** o di uno Stato **aderente** all'Unione Europea o di uno Stato **non aderente** all'Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- di avere la **residenza** anagrafica nel Comune di Sanremo;
- di avere il **nucleo familiare convivente, coabitante e coresidente**;
- di essere in **stato di bisogno**;
- di essere in possesso dell'attestazione ISEE ordinario, o corrente nei casi previsti, in corso di validità del nucleo familiare;
- di risultare l'ISE del nucleo familiare INFERIORE o UGUALE all'ISE MINIMO VITALE del nucleo familiare (calcolato in base al MINIMO VITALE stabilito dall'INPS per l'anno IN CORSO);
- **di non svolgere ciascun componente del nucleo familiare qualsiasi e qualsivoglia attività lavorativa in violazione delle norme fiscali e contributive**;
- di essere un nucleo familiare monogenitoriale;
- di indicare il numero di componenti con invalidità certificata ai sensi della normativa vigente;
- di allegare il certificato invalidità certificata ai sensi della normativa vigente;
- **di indicare il Codice IBAN (COMPLETO DI TUTTI I 27 SPAZI) del genitore, affidatario o tutore relativo esclusivamente a un conto corrente bancario o postale o ad una carta POSTE PAY EVOLUTION (ATTENZIONE l'IBAN dei libretti postali non è idoneo a ricevere il bonifico)**
- di essere **consapevole ed accettare che**:
 - il nucleo familiare è determinato d'ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante dall'anagrafe comunale;
 - tutti i dati anagrafici considerati nell'istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti dall'anagrafe comunale;
 - il SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI del Comune di Sanremo si riserva di verificare la congruenza tra il nucleo familiare inserito nell'attestazione ISEE e quello dello stato di famiglia anagrafico risultante dall'anagrafe comunale;
 - il SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI del Comune di Sanremo effettuerà la verifica dell'attestazione ISEE ordinario o corrente nei casi previsti, dichiarata direttamente sul portale INPS;
 - il SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI del Comune di Sanremo si riserva di individuare i beneficiari sulla base dell'entità e tipologia del nucleo familiare;
 - **il contributo teorico massimo erogabile per ciascun nucleo familiare non potrà in ogni caso superare euro 500,00 per ciascuna erogazione**;
 - **il contributo teorico massimo erogabile per ciascun nucleo familiare è ripetibile per ulteriori 3 erogazioni successive alla prima (per un massimo di 4 erogazioni)**;

- nei limiti delle risorse disponibili, al fine di beneficiare delle erogazioni successive alla prima, è necessario trasmettere tramite email all'indirizzo contributoalimentare@comunedis Sanremo.it la documentazione fiscale (fatture o ricevute di pagamento) attestante l'utilizzo del contributo erogato per l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità fino ad arrivare all'importo riconosciuto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del contributo;
- la domanda deve essere presentata **unicamente** tramite il format on line pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sanremo. **Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono irricevibili;**
- il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l'irricevibilità e l'improcedibilità della domanda;
- il mancato conferimento esatto del numero telefonico e della email comporta l'improcedibilità della domanda;
- il mancato conferimento ESATTO del Codice IBAN comporta l'impossibilità di procedere al pagamento del contributo;
- ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio;
- le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all'Autorità giudiziaria competente;
- tutte le comunicazioni inerenti il procedimento sia istruttorie sia conclusive avvengono tramite email;
- il Comune di Sanremo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici;
- **il contributo erogato deve essere utilizzato per l'acquisto di beni alimentari e prodotti di prima necessità;**
- **tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;**
- **la perdita anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione deve essere tempestivamente comunicata al SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI del Comune di Sanremo e comporta prima della conclusione del procedimento l'esclusione, mentre successivamente all'erogazione del contributo comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo;**
- il richiedente è tenuto a comunicare al SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI del Comune di Sanremo senza indugio le modifiche intervenute nella **dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio** presentata, la mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella **dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio** presentata equivale a **false dichiarazioni;**
- **di aver preso visione dell'avviso e dell'informativa** consultabile sul sito del Comune di Sanremo ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- di indicare il tipo e il numero di un **documento di riconoscimento** ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 6 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI del Comune di Sanremo procede all'istruttoria delle domande riservandosi di chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni.

L'istruttoria è effettuata "a sportello" in ordine di protocollazione delle domande.

La mancanza dei dati e/o l'incompleta compilazione comporta l'irricevibilità e/o l'improcedibilità della domanda.

Il SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI del Comune di Sanremo comunica con i richiedenti solo a mezzo telefono e/o e-mail.

Il mancato conferimento esatto del numero telefonico e della e-mail comporta l'improcedibilità della domanda.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione comporta l'esclusione.

L'irricevibilità della domanda è comunicata all'interessato entro 5 giorni dalla presentazione della stessa.

L'improcedibilità della domanda comporta l'interruzione dei termini procedurali fino all'acquisizione di osservazioni scritte, ovvero fino alla scadenza del termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/90. In assenza di osservazioni scritte, ovvero qualora le stesse non siano pertinenti o non siano ritenute idonee a superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza costituiscono la motivazione del provvedimento finale di diniego.

L'esclusione della domanda comporta la sospensione dell'istruttoria fino all'ultimo giorno di pubblicazione.

Art. 7 – EROGAZIONE e MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI del Comune di Sanremo, per le domande ammesse, assegna un contributo **fino ad esaurimento dei fondi** per ogni nucleo familiare, **entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.**

Il contributo teorico massimo erogabile per ciascun nucleo familiare è ripetibile per ulteriori 3 erogazioni successive alla prima (per un massimo di 4 erogazioni).

Nei limiti delle risorse disponibili, al fine di beneficiare delle erogazioni successive alla prima, è necessario trasmettere tramite email all'indirizzo **contributoalimentare@comunedisaremo.it** la documentazione fiscale (fatture o ricevute di pagamento) attestante l'utilizzo del contributo erogato per l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità fino ad arrivare all'importo riconosciuto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del contributo.

Il SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI del Comune di Sanremo, per le domande ammesse, assegna le erogazioni successive alla prima **trimestralmente**.

I contributi destinati alla solidarietà alimentare sono erogati tramite accredito sul conto corrente bancario o postale o ad una carta POSTE PAY EVOLUTION corrispondente al codice IBAN del proprietario.

Il mancato conferimento esatto del Codice IBAN relativo esclusivamente a un conto corrente bancario o postale o ad una carta POSTE PAY EVOLUTION del proprietario comporta l'impossibilità di procedere al pagamento del contributo (ATTENZIONE l'IBAN dei libretti postali non è idoneo a ricevere il bonifico).

Art. 8 – UTILIZZO, CONTROLLI E SANZIONI

Il contributo erogato deve essere utilizzato per l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.

Le tipologie di beni acquistabili sono le seguenti: prodotti alimentari e generi di prima necessità quali: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia e quanto altro simile; prodotti per l'igiene personale quali: sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica e quanto altro simile; prodotti per la pulizia della casa quali detersivi, disinfettanti e quanto altro simile.

Non sono compresi: alcolici (vino, birra, birra analcolica, e super alcolici vari), alimenti e prodotti per gli animali, arredi e corredi per la casa (es. stoviglie e collegati), tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie.

Il richiedente, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del contributo deve trasmettere al SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI del Comune di Sanremo la documentazione fiscale (fatture o ricevute di pagamento) attestante l'utilizzo del contributo erogato per l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.

Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere al secondo contributo.

Il SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI del Comune di Sanremo effettua i controlli della **dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio** presentata e, qualora dovesse riscontrare **false dichiarazioni**, fermo restando le sanzioni penali previste **dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445**, nonché alla trasmissione all'Autorità giudiziaria competente.

Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di Sanremo senza indugio le modifiche intervenute nella **dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio** presentata.

La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella **dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio** presentata equivale a **false dichiarazioni**.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sanremo.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente del settore.

Il responsabile del trattamento dei dati personali ha facoltà di nominare i sub responsabili.

I diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente.

Il responsabile per la protezione dei dati personali è incaricato con decreto del Sindaco n.30 del 25/5/2018.

Al presente avviso si applica il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il Comune di Sanremo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento **comporta l'irricevibilità e/o l'improcedibilità della domanda**.

Art. 11 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente nonché agli atti amministrativi emanati dalla Regione Liguria in materia.

Avverso il presente avviso potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.

Il responsabile del procedimento per l'istruttoria delle domande è individuato nella posizione organizzativa di Responsabile "interventi sociali" del Comune di Sanremo;

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI tramite telefono al numero 018452901 o tramite e-mail all'indirizzo contributoalimentare@comunedisanremo.it.

Il Dirigente del Settore
Dott. Massimo Mangiarotti